

ALLEGATO 4 REGOLAMENTO COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 1 - Consegna del bene oggetto del contratto

1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario.
2. Il comodatario ha l'obbligo di prendere in consegna il bene sin dal momento in cui gli è concesso dal comodante.
3. Dell'avvenuta consegna il comodatario rilascia formale attestazione, mediante firma apposta in calce al verbale di consegna del bene, previa verifica della completa funzionalità del bene, dell'inesistenza di vizi che lo rendano non idoneo al suo pieno utilizzo e della completezza del bene ricevuto in consegna.
4. La consegna del bene verrà effettuata in condizioni via via definite.

Art. 2 - Uso, custodia e conservazione

1. Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente regolamento, così come riportato nel contratto di comodato d'uso, e, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) Conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1804, comma 1, c.c.
 - b) Non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto, se non al docente indicato nello stesso, impegnandosi a seguirne tutte le disposizioni
 - c) Provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza servendosi, durante il periodo di comodato, della ditta da cui il bene è stato acquistato.
 - d) Conservare l'imballo originario del bene, se presente, oltre a tutta la documentazione.
 - e) Far ispezionare, in qualsiasi momento, il bene oggetto del presente contratto dal comodante o da persona da quest'ultima incaricata a ciò, impegnandosi a consentire un facile accesso al luogo in cui il bene è custodito o utilizzato, per verificare lo stato d'uso e di conservazione, oltre che gli obblighi derivanti dal presente contratto; in particolare la mancata manutenzione potrà determinare l'intervento diretto del comodante, a cui il bene deve essere consegnato, con obbligo di addebito delle spese al comodatario ove esso non dovesse provvedervi immediatamente dopo diffida per intimazione, mediante lettera raccomandata RR da parte del comodante.
 - f) Mantenere sempre leggibile il Codice Identificativo del Bene.
 - g) Usare il bene nel rispetto di tutte le Leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto.
 - h) Assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante.
 - i) Il comodatario può eseguire a sua cura e spese modifiche hardware purché autorizzate per iscritto dal comodante. Modifiche o installazioni di software sono possibili se richieste dai docenti previa autorizzazione del comodante per lo svolgimento delle attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti nel progetto. Tutte le modifiche non potranno dare luogo ad indennità. Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario.
2. Nel caso di non rispetto delle seguenti disposizioni il comodante si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto mediante comunicazione scritta alla sede indicata nel presente contratto all'indirizzo Email depositato agli Atti dell'istituto.

Art. 3 - Durata

1. Il rapporto di comodato d'uso gratuito decorre dal giorno della firma del verbale di consegna da parte del comodatario e scade alternativamente in data indicata dal Contratto di comodato d'uso

Art. 4 - Scioglimento anticipato del contratto

1. Il contratto di comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
2. In caso di specifica condizione che verrà comunicata tempestivamente dall'istituto;
3. In caso di furto o smarrimento. Non è prevista la sostituzione del bene da parte dell'Istituto.
4. La risoluzione del contratto avverrà mediante comunicazione scritta all'indirizzo Email depositato agli Atti dell'istituto.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto secondo quanto specificato nei precedenti articoli il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 5 - Restituzione del bene.

Art. 5 - Restituzione del bene

1. Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene.
2. I termini di riconsegna verranno indicati mediante apposita circolare nel caso di scadenza naturale del contratto.
3. In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di risoluzione del contratto.
4. La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria dell'IC Como Centro città.
5. In tale sede l'addetto della Segreteria verificherà che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo dell'imballo originario e di tutta la documentazione, in buono stato di conservazione, ne verificherà altresì il corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso. In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto nell'Art. 6 – Risarcimento danni.
6. Apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di comodato.
7. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti, si procederà secondo quanto stabilito nell'Art. 6 – Risarcimento danni.

Art.6 - Risarcimenti danni

1. Il danneggiamento del bene, causato da terzi, dal comodatario nel presente contratto per negligenza o imperizia, dovrà essere risarcito con un importo pari al valore del bene indicato se il bene risulterà inservibile; nel caso di danno riparabile, dovrà essere cura del comodatario provvedere alla sua riparazione, sostenendone tutte le spese, mediante consegna al centro assistenza più vicino.
2. Qualora, all'atto della restituzione del bene, sia riscontrato, ad insindacabile giudizio della scuola, un non corretto funzionamento del bene stesso ovvero si riscontrino danni non dovuti al normale uso, questi saranno riparati mediante consegna del bene al centro assistenza più vicino. I costi di consegna e riparazione saranno a carico del comodatario.
3. In caso di smarrimento o di furto del bene, il comodatario è tenuto a versare alla scuola una penale pari al prezzo, salvo maggior danno, per un "nuovo acquisto", fatto dall'Istituto, avente caratteristiche simili.
4. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti all'Art.5 il comodatario è tenuto al pagamento di una penale quantificata in € 3,00 per ogni giorno di ritardo, salvo maggior danno.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento suddetti:

6. L'utente verrà escluso dal servizio di comodato d'uso per gli anni successivi;
-il comodante provvederà al recupero d'ufficio delle somme dovute, con l'impegno del comodatario a non opporsi in alcun modo e a sostenere le relative spese.

Art. 7 - Perimento e Responsabilità del comodatario

1. In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta dando, sempre in forma scritta, descrizione delle modalità con cui è avvenuto il fatto e impegnandosi a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria specificando che il bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia autenticata della denuncia al comodante.
2. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene ricevuto in comodato, per l'uso non autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi.
3. A tal fine il comodatario è tenuto a sottoscrivere l'apposita polizza assicurativa stipulata in convenzione dall'Istituto Scolastico.

Art. 8 - Rinvii

1. Per quanto in esso non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e ss. del codice civile, ove compatibili.
2. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto ad entrambe le parti.
3. Le Parti si impegnano a comporre ogni eventuale controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazioni ed applicazioni derivanti dal presente contratto in modo amichevole.
4. Le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione del presente contratto, sarà sottoposta al Foro di COMO.
5. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cc. il comodatario dichiara di aver letto e di accettare le clausole del presente contratto contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

